

Regolamento quadro per l'attribuzione di premi AIP a giovani ricercatori

(approvato dal C.D. aprile 2020)

Premessa

Il presente regolamento definisce un quadro di riferimento unitario utile a garantire, nel rispetto dell'autonomia delle singole Sezioni, una cornice generale omogenea nelle procedure utilizzate in seno all'AIP per l'assegnazione di premi ai giovani ricercatori.

Art. 1. Definizione della categoria "giovane ricercatore"

- A. I fini della definizione delle procedure per l'attribuzione dei premi alla categoria, il "giovane ricercatore" è il socio AIP in una delle seguenti due condizioni:
 - a) allievo di corso di dottorato
 - b) dottore di ricerca che ha conseguito il titolo nei 6 anni precedenti alla data del bando che istituisce il premio
- B. E' lasciata al soggetto proponente, in sede di definizione del bando, la facoltà di definire ulteriori criteri e condizioni di esclusione dalla categoria.

Art. 2. Tipologia di premi

- A. L'AIP prevede i seguenti tipi di premi per i giovani ricercatori:
 - a) Prodotto scientifico. Rientrano in questo tipo le seguenti categorie di prodotti: gli articoli scientifici, i contributi in volume e le monografie. Per ciascun premio proposto, il bando indica la categoria di prodotto ad esso associata. Al fine di rendere possibile la comparazione dei prodotti, ogni premio fa riferimento ad un'unica categoria di prodotto scientifico. Ogni bando può riferirsi ad una o più categorie.
 - b) Articolo/testo divulgativo. Il soggetto proponente precisa in sede di bando il/i formato/i (ad es. articolo di giornale, testo multimediale) ammesso/i a concorrere per il premio.
 - c) Poster o comunicazione presentati a congresso di Sezione AIP.
 - d) Tesi di dottorato.
- B. Il soggetto proponente in sede di definizione del bando può vincolare il/i premio/i a specifiche tematiche di interesse, anche come forma di tributo alla memoria di figure scientifiche di rilievo per l'AIP.

Art. 3. Ammissibilità dei prodotti

- A. In relazione ai tipi di prodotti di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 2, sono ammessi a concorrere al premio esclusivamente i prodotti che vedono il candidato al premio come primo autore.
- B. I prodotti di cui ai punti a) (prodotto scientifico) e punto c) (poster) che vedono un ricercatore a tempo indeterminato o un professore di ruolo come ultimo nome non sono ammessi a concorrere.
(n.b. questa norma entra in vigore a partire dal 2021)

Art. 4. Ammissibilità dei candidati

Una candidata/un candidato vincitrice/vincitore di premio bandito da una Sezione (o dall'AIP nel suo complesso) non può partecipare nell'anno successivo ad un bando per lo stesso tipo di prodotto.

Art. 5. Importo dei premi

L'importo di ciascun premio è definito in sede di bando dal soggetto proponente, individuato all'interno del intervallo: min: € 250 - max: € 1.500.

Art. 6. Commissione

I commissari non devono essere in rapporti di sistematica e continuativa collaborazione con i candidati e non devono comparire tra gli autori dei prodotti candidati al premio.